

## PROFILI STORICO-GIURIDICI DEL RUOLO ATTIVO DEI FEDELI LAICI NELLA CHIESA

### 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'approfondimento dottrinale attuato dall'ultimo Concilio in ordine alla posizione del fedele laico nella Chiesa ha consentito alla scienza canonistica negli ultimi decenni di elaborare un ampio dibattito sul tema, così da fornire un adeguato inquadramento tecnico-giuridico al problema nella sua globalità e permettere al Legislatore del 1983 di tradurre in norme positive gli orientamenti generali emersi nei documenti conciliari<sup>1</sup>.

La riflessione ecclesiologicala operata dal Concilio Vaticano II ha evidenziato, infatti, l'immagine biblica del Popolo di Dio come espressione peculiare della dimensione comunitaria della Chiesa<sup>2</sup>. Tale immagine pone in rilievo oltre alla universalità della Redenzione operata da Cristo, il carattere personale della risposta a Dio, facendo emergere la condizione di fedele cristiano come elemento basilare dell'appartenenza alla Chiesa<sup>3</sup>.

In tale contesto, inoltre, si fa chiaro un altro fondamentale insegnamento proveniente dall'ultimo Concilio: «la Chiesa è nata con il fine di rendere, mediante la diffusione del regno di Cristo su tutta la terra a gloria di Dio Padre, partecipi tutti gli uomini della redenzione salvifica e *'per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo'*»<sup>4</sup>. La missione della Chiesa investe, dunque, non soltanto quell'economia salvifica che concerne *l'ordine spirituale*, ma altresì quell'ambito della creazione che individua *l'ordine*

1 Cf. P. J. Viladrich, *Hacia una Teoria Fundamental del Derecho Canónico*, in: *Ius Canonicum*, 10 (1970), pp. 8-9.

2 Cf. sul punto M. Condorelli, *I fedeli nel nuovo «Codex Iuris Canonici»*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 4 (1984), pp. 782 ss.; G. Dalla Torre, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena, 1983, pp. 16-18; E. Corecco, *I laici nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in: *La Scuola Cattolica*, 112 (1984), pp. 200-203.

3 Per alcune valutazioni in merito, cf. S. Berlingò, *Lo «status» di fedele e il «ministero» del laico*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 16 (1981), pp. 437-445.

4 Decr. *Apostolicam Actuositatem* (in seguito AA), 2.

*temporale o secolare*<sup>5</sup>. Alcuni autori concordano nel sostenere che fu proprio il cristianesimo ad introdurre l'idea del dualismo fra ordine spirituale (potere religioso) e ordine temporale (potere politico)<sup>6</sup>. Inoltre, si ritiene che fu lo stesso pensiero cristiano ad affermare, contro ogni monismo antico, la reciproca autonomia dei termini del suddetto rapporto dualistico (potere politico-potere spirituale; diritto-morale), mediante il principio secondo cui esiste un essere, Dio, nel quale trovano unità essenziale e trascendente tali termini dualistici, evitando così, sotto il profilo teorico, che tale unità fosse individuata nell'annullamento di un termine nell'altro (il potere politico in quello religioso e viceversa; il diritto nella morale e viceversa)<sup>7</sup>.

Più specificamente, secondo questa concezione, l'autonomia dell'ordine temporale, fondata nel volere stesso di Dio, non può essere minacciata o ristretta dall'ordine spirituale e dall'autorità che in esso è esercitata, ma è limitata solamente dalla sovranità di Dio<sup>8</sup>. Esiste, perciò, un legame in Dio fra i due ordini, una comune derivazione da Lui; ma non una derivazione dell'uno dall'altro, che giustifichi una eventuale subordinazione dell'uno rispetto all'altro. In tale ottica, inoltre, —interessa sottolinearlo— si arriva a Dio percorrendo la vita umana sia nell'ordine spirituale che in quello temporale; in forme e per strade certo diverse, con compiti sicuramente dissimili, eppure tutti conducenti allo stesso Essere, causa prima di ogni realtà umana<sup>9</sup>.

5 Come fa notare P. A. Bonnet, tale implicazione «*ha una straordinaria importanza, anche per taluni elementi molto delicati che coinvolge potendo diventare matrice di pericolosi quanto ecclesialmente alienanti integralismi: nell'affermazione di una riduzione del temporale allo spirituale si fa concreto un «panecclesialismo» che potrebbe anche assumere le vesti di una risposta dialettica ad un secolarismo non meno unilaterale in certe sue forme estremizzanti; d'altra parte, un tale pericolo può divenire altrettanto reale con il sostenere un dissolvimento dello spirituale nel temporale, pretendendo di trovare integralmente quello in questo, pur se in tal caso riesce ad apparire assai più accattivante per il fatto di esprimere più o meno perfettamente una certa aria del secolo presente*» (P. A. Bonnet, *La ministerialità laicale*, in: *Teologia e Diritto canonico*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, dir. A. De Felice [Studi Giuridici, XII, Città del Vaticano, 1987], p. 99). Cf., altresì, sull'argomento Y. M. J. Congar, *Un popolo messianico. La Chiesa, sacramento di salvezza. La salvezza e la liberazione*, Brescia, 1976, pp. 155-183.

6 Cf. P. Lombardía, *Lezioni di Diritto Canonico*, Milano, 1985, p. 56 ss.; Idem, *Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano II*, in: *Ius Canonicum*, 26 (1986), pp. 13-32; O. Giacchi, *Lo Stato laico. Formazione e sviluppo dell'idea e delle sue attuazioni*, Milano, 1947, pp. 7-11; L. Spinelli, *Libertas Ecclesiae. Lezioni di Diritto Canonico*, Milano, 1979, pp. 12-14.

7 Cf., ad esempio, G. Lo Castro, *I laici e l'ordine temporale*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), pp. 245-246.

8 Si tratta, in definitiva, della nota teoria politica cd. dei «*due soli*», concepita da S. Tommaso d'Aquino e menzionata dal tomista Dante Alighieri nella *Divina Commedia* (sul punto cf. E. Opocher, *Lezioni di Filosofia del Diritto*, Padova, 1983, p. 95).

9 G. Lo Castro, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. I dell'Accordo di Villa Madama*, in: *Nuovi Accordi fra Stato e confessioni religiose*, Milano, 1985, pp. 287 ss.; P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, in: *Apollinaris*, 40 (1967), pp. 94-96.

Vale la pena, in proposito, evidenziare come S. Paolo ricordasse ai Colossesi che in Cristo, Capo del Corpo mistico che è la Chiesa, e in vista di Lui «tutte le cose sono state create. Egli è prima di tutte le cose, e tutte sussistono in Lui»<sup>10</sup>. Tutte le cose, pertanto, vanno a Lui riportate, non soltanto quelle spirituali.

Se, perciò, tutta la realtà viene da Cristo, se tutta porta a Lui, tutta la realtà è santificabile; tutta la realtà rappresenta il campo dell'impegno dell'uomo religioso. Il Decr. *Apostolicam Actuositatem*, infatti, ha esplicitamente sancito che «tutte le realtà che costituiscono l'ordine temporale, cioè i beni della vita, della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, come pure il loro evolvere e progredire, non soltanto sono mezzi con cui l'uomo può raggiungere il suo fine ultimo, ma hanno un valore proprio, riposto in esse da Dio, sia considerate in se stesse, sia considerate come parte di tutto l'ordine temporale»<sup>11</sup>. L'ordine temporale, quindi, conduce —alla pari di quello spirituale— l'uomo a Dio, ma non all'autorità ecclesiastica, che ha — beninteso— un suo compito specifico di guidare le coscienze intorno ai problemi etici che possono porsi nell'ambito delle vicende umane, ma ha anche il preciso dovere di rispettare l'autonomia del temporale, che dallo spirituale non deriva (provenendo direttamente da Dio), che essa serve ma del quale non si può appropriare<sup>12</sup>.

Nelle pagine che seguono, si cercherà di illustrare proprio alla luce di tale indirizzo dottrinale gli aspetti giuridici salienti della funzione attiva del laicato nella Chiesa, e le principali implicazioni connesse.

Va peraltro avvertito che il concetto di *laico* utilizzato nel presente studio —tra le tante accezioni possibili— va inteso sintetizzandolo in questa definizione: «il laico è un uomo della Chiesa in mezzo al mondo per costruire comunità del Popolo di Dio, ed è uomo del mondo nel seno della Chiesa per farsi eco in essa di tutti gli interrogativi, aspirazioni, problemi e conflitti che palpitano nel mondo»<sup>13</sup>. Senza volere ora entrare nei dettagli di un argomento troppo complesso, è sufficiente osservare che tale concetto mette in evidenza un *aspetto intraecclesiale* del ruolo del laico —cioè quello che si realizza

10 Col I, 16-17; Const. dogm. *Lumen Gentium* (di seguito LG), 7.

11 Decr. AA, 7.

12 Cf. sul punto J. Maritain, *Umanesimo integrale*, Torino, 1962, pp. 307 ss., soprattutto p. 313. L'autorità ecclesiastica deve pertanto rispettare la libertà e il legittimo pluralismo dei laici nella loro azione temporale, consapevole che essi, in quella sede impegnati, percorrono —se vogliono—, cammini che conducono a Dio e possono —se vogliono—, santificare, e cioè riportare a Dio, ciò che a Lui spetta. Non a caso, l'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Libertatis conscientia*, del 22 marzo 1986, n. 80, ha dichiarato che non compete «ai pastori della Chiesa intervenire direttamente nella costruzione della vita sociale. Questo compito rientra nella vocazione dei laici, che agiscono di propria iniziativa con i loro concittadini...».

13 L. Moreira Neves, *Reflexiones sobre el papel de los laicos a partir de los documentos conciliares*, in: AA.VV., *Elementos para una teología del laicado*, Madrid, 1983, p. 67.

all'interno delle strutture proprie della Chiesa— che deriva dalla bipartizione clero-popolo («*ordo-plebs*»), ricavata secondo una prospettiva *sacramentale*<sup>14</sup>, nonché un *aspetto secolare*, ossia una dimensione che va al di là del mero significato sociologico —ossia del semplice fatto di vivere materialmente inserito nelle strutture del mondo—, ma è vista in prospettiva *vocazionale*, cioè in un'ottica secondo cui esiste una diversa modalità di configurazione a Cristo —la vocazione personale—, operata dai carismi, secondo cui ognuno contribuisce a realizzare la missione della Chiesa<sup>15</sup>; in questo senso, il Concilio Vaticano II classifica i fedeli in tre categorie: chierici, religiosi e laici e qualifica la secolarità, appunto, come il carattere proprio e peculiare dei laici<sup>16</sup>.

## 2. I FEDELI LAICI NELLA SOCIETÀ ECCLESIALE DISCIPLINATA DAL CIC 1917

Il Codice del 1917 aveva un'immagine dei fedeli laici che corrispondeva ad una visione ecclesiologica in cui l'unico elemento attivo nella vita della Chiesa era quello gerarchico<sup>17</sup> (i tempi, infatti, non erano sufficientemente maturi per una dottrina sul laicato)<sup>18</sup>.

La società ecclesiale, in coerenza con i manuali di ecclesiologia scritti fin dall'epoca della Controriforma, era considerata come un'organizzazione piramidale, fondata esclusivamente sulla «*potestas sacerdotalis*» ed in cui assumeva un ruolo centrale la sola figura dei ministri sacri<sup>19</sup>. I rapidi cambiamenti sociali e politici nella società civile, lo sviluppo delle dottrine liberali e materialiste indussero la Chiesa ad un rigido atteggiamento

14 Cf. W. Aymans, *La Iglesia en el Codex. Aspectos eclesiológicos del nuevo Código de la Iglesia latina*, in: *Burgense*, 26 (1985), p. 218.

15 Cf. Const. dogm. *LG*, 30.

16 Cf. *ibidem*, 31. Per maggiori chiarimenti cf. A. Cattaneo, *Riflessioni sulla partecipazione dei laici alla missione della Chiesa nel mondo*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), pp. 459 ss.

17 Come fa notare G. Lo Castro, l'ordinamento giuridico canonico del 1917 prendeva in considerazione in qualche misura la presenza dei laici nella vita della Chiesa, ma più che per individuarne la condizione giuridica e la funzione, per affermarne la distinzione dai chierici. Questa distinzione era presentata anzi come separazione distintiva. Il concetto di laico, dunque, non aveva un valore in sé, ma esisteva in funzione del concetto di chierico (G. Lo Castro, *I laici e l'ordine temporale*, p. 243). Sulla nozione di laico sotto il profilo storico, cf. J. Hervada, *Tres estudios sobre el uso del término laico*, Pamplona, 1973.

18 Fra gli altri, cf. J. Herranz-G. Lo Castro-G.B. Torello, *Chi sono i laici. Una teologia della secolarità*, Milano, 1987, pp. 90 ss.; J. Herranz, *Le statut juridique des laïcs: l'apport des documents conciliaires et du Code de droit canonique de 1983*, in: *Studia Canonica*, 19/2 (1985), pp. 229-230; A. Del Portillo, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona, 1981, pp. 10-12; P. J. Viladrich, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Pamplona, 1969, pp. 34-37.

19 Cf. A. Anton, *Principios fundamentales para una teología del laicado en la Ecclesiología del Vaticano II*, in: *Gregorianum*, 68 (1987), p. 113.

difensivo, nel sottolineare il ruolo predominante di chierici e religiosi ed il carattere meramente passivo dei laici<sup>20</sup>.

Questa connotazione negativa dei laici fu, in realtà, l'effetto di un lento processo evolutivo avviatosi fin dal Medioevo. I laici erano infatti già allora definiti il «popolo»—come Graziano affermò in una nota causa del suo *Decreto* (c. 7, C. 12, q. 1)—; un popolo al quale era concesso di possedere beni temporali, di prendere moglie, di coltivare la terra, di giudicare, di agire in giudizio; nonché di fare offerte, di pagare le decime, di fare beneficenza e, così facendo, di salvarsi. Questa concezione limitativa dei laici —o perlomeno limitativa in base alle categorie di pensiero proprie della società moderna— nasceva da un'idea strettamente giuridica della «*natura Ecclesiae*», dovuta al fatto che durante il Medioevo la Chiesa dovette lottare aspramente per emanciparsi dal potere civile e fu obbligata ad intervenire ripetutamente, mediante lo strumento normativo, per tutelare la propria «*libertas*»<sup>21</sup>. La Riforma Gregoriana e la Lotta per le Investiture nel sec. XI<sup>o</sup> crearono negli ambienti ecclesiastici un clima di sospetto e di diffidenza verso le strutture secolari, e, quindi, verso i laici. Le successive persistenti discordie tra il potere ecclesiastico ed il potere temporale, specialmente a partire dal conflitto di Filippo il Bello di Francia con Bonifacio VIII<sup>22</sup>, spinsero i teologi, e poi i canonisti, ad elaborare una riflessione dottrinale sulla Chiesa in lotta contro il potere civile<sup>23</sup>. In questo contesto nacque tutta una letteratura polemica che aveva come nota dominante una preoccupazione fondamentalmente apologetica, superata soltanto di recente nella Chiesa<sup>24</sup>. Le eresie di Wicliff ed Hus, le esagerazioni di precursori del protestantesimo come Ockham, Marsilio da Padova, ecc.<sup>25</sup>, violentemente avversate dai teologi cattolici, resero, peraltro, sospetto ogni approfondimento dell'aspetto interiore e carismatico della Chiesa e misero in evidenza la necessità di accentuare il suo aspetto esterno ed istituzionale<sup>26</sup>.

20 Cf. J. Díaz Moreno, *Los laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico. Temática actual*, in: *Revista española de Derecho Canónico*, 46 (1989), p. 14: «...el pensamiento católico y la normativa y doctrina de la Iglesia exaltarán hasta un grado, para nosotros hoy incomprensible, la importancia de clérigos y consagrados y, sobre todo, lleva a unos extremos de indudable exageración el carácter meramente pasivo de los laicos, entendiendo que son laicos quienes no son clérigos, ni religiosos».

21 Per un'acuta analisi storica dell'argomento, cf. W. Ullmann, *Principi di governo e politica nel medioevo*, Bologna, 1972, pp. 43 ss.; AA.VV., *Storia della Chiesa*, dir. H. Jedin, IV, Milano, 1976, pp. 67-70; 120 ss.

22 Per i dettagli sull'argomento cf. G. Carocci, *Il Medioevo*, Bologna, 1985, pp. 16-27; J. Riviere, *Le problème de l'Eglise et de l'Etat au temps de Philippe le Bel*, Paris, 1929, in particolare p. 35-58.

23 Così A. Del Portillo, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in: *La Collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, a cura di V. Fagiolo e G. Concetti, Firenze, 1969, p. 162.

24 *Ibidem*, pp. 163-164; cf., altresì, Y. Congar, *L'Ecclésiologie de la Révolution Française au Concile du Vatican*, in: AA.VV., *L'Ecclésiologie au XIX siècle*, Paris, 1960, p. 77 ss.; R. Aubert, *L'Ecclésiologie au Concil du Vatican I*, in: AA.VV., *Le Concile et les Conciles*, Paris, 1960, pp. 245 ss.

25 Per un'esposizione precisa dei fatti, cf. G. Carocci, *Il Medioevo*, pp. 65-77.

26 In tal senso A. Del Portillo, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, p. 162-163. Vedi anche L. Billot, *Tractatus de Ecclesia Christi*, Romae, 1903, pp.106 ss.

La Chiesa durante tutta l'Età Media venne, quindi, concepita soprattutto come struttura politica analoga all'Impero —in cui il vertice era il Romano Pontefice «*Vicarius Christi*»—, composta da un organo di governo (i chierici), da un territorio e da un popolo con ruolo di sudditanza (i laici).

L'evoluzione successiva, la Riforma Protestante, la nascita dei liberi comuni e della borghesia, il sorgere delle monarchie assolute fecero in modo che la configurazione del regime giurisdizionale della Chiesa si delineò —nella stessa direzione— in modo simile a quella degli Stati assolutistici, ossia fondandosi su parametri spiccatamente giuridici e formali, perché ciò forniva maggiore garanzia di sicurezza dalle aggressioni di altre società politiche, e di certezza normativa nell'amministrazione ecclesiastica<sup>27</sup>. I teologi post-tridentini adottarono ancora un atteggiamento difensivo ed apologetico, che, anche se non dimenticava gli aspetti spirituali, mostrava una chiara preferenza per l'idea di Chiesa come società gerarchica<sup>28</sup>. Famosa, in questo senso, la definizione bellarminiana della Chiesa come una «*societas iuridice perfecta*» equiparabile allo Stato, rispetto al quale si distingueva per la sua origine, per i suoi fini e mezzi: entrambi erano società esterne, giuridicamente perfette e con un potere di giurisdizione sovrano su un popolo nell'ambito di un determinato territorio<sup>29</sup>. Tale sviluppo storico spiega le ragioni profonde di quello che —ai nostri occhi— appare un atteggiamento «*discriminatorio*», assunto dalla Chiesa nei confronti dei fedeli laici e recepito anche nel *CIC* 1917.

Gli stessi criteri di collocazione dei laici in tale Codice sono, infatti, significativi: a questi veniva dedicato un numero abbastanza esiguo di canoni (soltanto 44) e la loro collocazione avveniva al terzo posto, dopo la trattazione dei chierici e dei religiosi. I fedeli laici erano, inoltre, definiti «*per viam negationis*» come coloro che non facevano parte della gerarchia e che erano privi della potestà d'ordine<sup>30</sup>: insomma, erano tutti i battezzati rimanenti una volta esclusi chierici e religiosi.

Il rapporto clero —laicato— era sempre visto in termini di rigida subordinazione nei confronti della gerarchia<sup>31</sup>. D'altra parte, l'assenza

27 Cf. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982, pp. 87-94.

28 Vedi sull'argomento C. Colombo, *La metodologia e la sistemazione teologica*, in: AA.VV., *Problemi e orientamenti di teologia dommatica*, I, Milano, 1957, p. 5.

29 Cf. E. Fogliasso, *Il compito apologetico dello Ius publicum ecclesiasticum*, in: *Salesianum*, 7 (1945), pp. 49-80; F. Cavagnis, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, II, Romae, 1882, p. 132 ss.

30 Cf. F. Wernz-P. Vidal, *Ius canonicum*, II, Romae, 1943, p. 58 : «*Laici dicuntur...qui gradu quodam in hierarchia ecclesiastica praesertim ordinis carent...Ex altera parte vocabulum laici est etiam denominatio quaedam specifica et negativa, quod quis membrum quidem sit corporis Ecclesiae, sed intra hierarchiam ecclesiasticam non sit constitutus*». Infatti, il *CIC* 1917, can. 948, affermava che l'ordine sacro distinguesse «*per volere di Cristo i chierici dai laici nella Chiesa per il governo dei fedeli e per il ministero del culto divino*».

31 Cf. F. Wernz-P. Vidal, *Ius canonicum*, II, pp. 58-59: «*Laicus et subditus ecclesiasticus opponuntur clerico et praelato ecclesiastico. At facile quoque intelligitur verba membri corporis Ecclesiae*

dell'idea di Chiesa-Popolo di Dio e del concetto unificatore di «*christifidelis*» nella legislazione del 1917 era espressione di un'ecclesiologia di contrapposizione tra le diverse condizioni personali esistenti all'interno della Chiesa.

L'ingresso nello stato laicale avveniva con la recezione del battesimo, che sanciva anche l'acquisto della personalità giuridica<sup>32</sup>.

Nel Codice, peraltro, mancava uno statuto dei laici, e, come premessa alla normativa sulle associazioni dei fedeli in genere e in specie, si dedicava loro due soli canoni: il primo, per dichiarare il diritto dei laici di ricevere dal clero, a norma della disciplina ecclesiastica, i beni spirituali e soprattutto gli aiuti necessari alla salvezza; il secondo, per vietare loro d'indossare l'abito ecclesiastico<sup>33</sup>. Tutto il resto della materia, invece, non aveva una buona sistemazione, in quanto era disseminata in tutto il Codice<sup>34</sup>.

Di conseguenza, i laici nel *CIC 1917* erano considerati quasi dei cristiani di grado inferiore, sostanzialmente privi di capacità giuridica. I loro compiti ecclesiali, infatti, erano molto limitati e più che «*soggetti*» di responsabilità e di azione, essi erano considerati semplice «*oggetto*» dell'attività ministeriale dei chierici<sup>35</sup>.

### 3. I TESTI CONCILIARI SULL'ARGOMENTO

Il momento propizio per l'affermazione esplicita del laicato fu il Concilio Vaticano II, sebbene anche in precedenza fossero sorti fiorenti movimenti laicali nella Chiesa che, anche se concepiti come una semplice «*longa manus*» del clero, già manifestavano i sintomi di una imminente prospettiva di cambiamento nella mentalità e nella disciplina ecclesiali<sup>36</sup>.

Il momento centrale della riflessione teologico-pastorale di tale Concilio è la coscienza nuova che la Chiesa ha di se stessa e della propria missione.

E', in particolare, l'ecclesiologia conciliare esposta nella Cost. dogm. «*Lumen gentium*», specialmente l'idea della Chiesa come «*Popolo di Dio*», e l'identificazione della missione dei Sacri Pastori con la missione di tutto il

---

*vel subditi ecclesiastici latus patere quam vocabulum laici quemadmodum Ecclesia audiens et oboediens, quae distinguitur ab Ecclesia docente et imperante.*

<sup>32</sup> Cf. *CIC 1917*, can. 87.

<sup>33</sup> Cf. *ibidem*, cann. 682-683.

<sup>34</sup> Cf. G. Lo Castro, *La rappresentazione giuridica della condizione umana nel diritto canonico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 92 (1981), pp. 241, 266.

<sup>35</sup> Cf. J. Díaz Moreno, *Los laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico*, p. 15.

<sup>36</sup> Cf., ad esempio, per quanto riguarda l'origine e lo sviluppo dell'Azione Cattolica, R. Albertini, *L'azione cattolica*, Torino, 1971; E. Galli della Loggia, *Il mondo contemporaneo*, Bologna, 1982, pp. 156 ss.

Popolo di Dio, che consentono alla figura del laico di essere inquadrata in un contesto adeguato<sup>37</sup>.

Vengono, così, del tutto superate l'identificazione della missione della Chiesa con la missione della gerarchia e la concezione del laicato come mero soggetto passivo, o tutt'al più come organo ausiliario del clero<sup>38</sup>.

Il Concilio recupera la concezione di «*christifidelis*» come soggetto giuridico fondamentale e come base essenziale della società ecclesiale, riconoscendo il principio di uguaglianza ontologica di tutti i fedeli che si ha in virtù del battesimo e della responsabilità che grava su ciascun cristiano nel compimento della missione della Chiesa<sup>39</sup>. Di conseguenza, il concetto di «*christifidelis*» acquista un valore unificante rispetto ai diversi stati di vita nella Chiesa, e qualunque distinzione che sorga dalla vocazione personale di ciascun fedele è strumentale rispetto al bene dell'intero Popolo di Dio<sup>40</sup>.

Tale mutata concezione —come si vedrà meglio più avanti— viene recepita dal Codice del 1983, nel Libro II, «*De Populo Dei*» in cui si parte, per così dire, dalla base, trattando prima dei «*Christifideles*» o fedeli in genere (cann. 204-223); poi dei laici (cann. 224-231); quindi dei ministri sacri (cann. 232-293) e della Costituzione gerarchica della Chiesa (cann. 330-572); e infine degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica (cann. 573-746). L'inversione in rapporto al Codice del 1917, che parlava prima dei chierici, poi dei religiosi, e infine, quasi in appendice, accessoriamente, dei laici, è molto significativa. Con essa si mette chiaramente in rilievo, da una parte, che il soggetto fondamentale della vita ecclesiale non è il clero, la gerarchia, ma il cristiano, membro del Popolo di Dio, in attitudine di concreta corresponsabilità, oltre che di ubbidienza e di disciplina<sup>41</sup>; e, dall'altra, che il

37 Cf. Const. dogm. *LG*, 30: «*Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut totam missionem salvificam Ecclesiae versus mundum in se solo suscipiant; sed praeclarum munus suum esse ita pascere fideles eorumque ministraciones et charismata ita recognoscere, ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperantur.*»

38 Cf. P.A. Bonnet, *Il «christifidelis» recuperato protagonista nella Chiesa*, in: *Vaticano II: bilancio e prospettive. Venticinque anni dopo (1962/1987)*, a cura di R. Latourelle, I, Roma, 1987, p. 474.

39 Cf. A. Anton, *Principios fundamentales para una teología del laicado en la eclesiología del Vaticano II*, p. 130, che afferma: «*La incorporación del fiel a Cristo por el bautismo conlleva por sí misma su inserción en el cuerpo orgánico de la Iglesia, en el que se da una corresponsabilidad y actividad común de todos sus miembros en orden a la edificación de dicho cuerpo y al bien de la comunidad y de sus miembros, que no afecta la diversidad de las funciones y ministerios jerárquicos basados en una vocación especial de Dios y en la respectiva acción sacramental del orden sagrado.*» Cf., nello stesso senso, J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, in: *I laici nel diritto della Chiesa*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana, dir. A. De Felice (*Studi Giuridici*, n. XIV, Città del Vaticano, 1987), p. 43.

40 Cf. L. Okulik, *La condición jurídica del fiel cristiano: contribución al estudio comparado del Codex Iuris Canonici y del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma, 1995, p. 74.

41 Cf. R. Castillo Lara, *Diritti e doveri dei christifideles*, in: *I laici nel diritto della Chiesa*, p. 35; J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 (1987), p. 475; G. Lo Castro, *La rappresentazione giuridica della condizione umana nel diritto canonico*, p. 264. Sostiene, inoltre, in merito A. Anton, *Principios fundamentales para una teología del laicado en la Eclesiología*



ministero e l'autorità sono essenzialmente ordinati con spirito di «*diakonia*», al bene dei fedeli e alla salvezza delle anime<sup>42</sup>.

Inoltre, sebbene il Codice del 1983 conservi espressamente la definizione dei laici come di tutti quei fedeli che non sono chierici (can. 207 § 1), tuttavia prevede un ampio catalogo di diritti e doveri (cann. 224-231).

Ogni battezzato, e quindi ogni laico, tramite il battesimo ricevuto viene incorporato a Cristo e alla Chiesa; acquista la capacità giuridica canonica e, dunque, lo «*status*» di fedele cristiano, in condizione di uguaglianza nei diritti e nella dignità con tutti gli altri fedeli cristiani<sup>43</sup>. In tal modo, viene reso partecipe della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, ricevendo una responsabilità attiva nella missione della Chiesa<sup>44</sup>.

Tale sacerdozio «*comune*» ricevuto dai laici, pur essendo qualitativamente diverso dal sacerdozio «*ministeriale*» ricevuto dai chierici per effetto dell'ordine sacro, tende a realizzare la stessa unica missione, ossia tradurre in realtà la chiamata universale alla santità, ciascuno secondo la diversa funzione che gli compete<sup>45</sup>. Lo stato laicale e quello clericale, infatti, non sono opposti classicamente tra di loro, ma ordinati l'uno all'altro, reciprocamente necessari e complementari<sup>46</sup>.

Viene superata, così, la contrapposizione tra soggetti attivi e soggetti passivi dell'azione ecclesiale: in questo modo, il laico cessa di essere persona di seconda categoria, mero soggetto passivo, capace solo di ascoltare e di obbedire, acquistando la possibilità di partecipare alle opere fondamentali all'interno della Chiesa, come autore, cioè, della «*consecratio mundi intra Ecclesiam*»<sup>47</sup>, in piena corresponsabilità con gli altri soggetti giuridici. I laici, a tutti gli effetti, vengono ora, insieme ai chierici ed ai religiosi, considerati

---

del Vaticano II, p. 112: «Una Eclesiología centrada en la noción de «*societas perfecta et inaequalis*» desarrolló obviamente los aspectos institucionales de la Iglesia y no pudo menos de introducir un desequilibrio teórico y práctico entre la función jerárquica y laical de la comunidad, olvidando casi totalmente al pueblo de los fieles cristianos o comunidad de creyentes».

<sup>42</sup> Cf. S. Berlingò, *I laici nel diritto postconciliare*, in: *I laici nel diritto della Chiesa*, p. 102.

<sup>43</sup> Cf. P. A. Bonnet, *Il «christifidelis» recuperato protagonista umano nella Chiesa*, p. 491; J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, p. 475.

<sup>44</sup> Cf. L. Okulik, *La condición jurídica del fiel cristiano*, p. 74.

<sup>45</sup> Cf. J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, p. 47.

<sup>46</sup> Cf. Const. dogm. LG, 10: «*Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant. Sacerdos quidem ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert; fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in oblationem eucharistiae concurrunt, illudque in sacramentis suscipiendis, in oratione et gratiarum actione, testimonio vitae sanctae, abnegatione et actuosa caritate exercent*».

<sup>47</sup> Cf. G. Lo Castro, *I laici e l'ordine temporale*, p. 255; J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, p. 486.

membri attivi del Popolo di Dio, titolari ed esecutori della missione salvifica della Chiesa nel mondo<sup>48</sup>.

Una delle più evidenti manifestazioni della laicità nel mondo, infatti, è ad esempio la vita matrimoniale. Lo stato coniugale, proprio del laicato, pone la famiglia cristiana a fondamento della società, come è espressamente affermato nella Cost. past. «*Gaudium et spes*». Il matrimonio è, infatti, sull'esempio del vincolo fedele e indissolubile tra Cristo e la Chiesa, il più efficace mezzo per la santificazione della realtà temporale<sup>49</sup>. Di fatto, una famiglia moralmente sana migliora e santifica tutta la società umana<sup>50</sup>.

Il Decr. «*Apostolicam Actuositatem*», infine, recepisce la dottrina della *LG* sull'uguaglianza di tutti i membri del Popolo di Dio e sul diritto-dovere di tutti i fedeli di partecipare attivamente all'apostolato della Chiesa, applicando tali principi ecclesiologicali al campo più ristretto dell'apostolato dei laici. Esso ricorda che la vocazione cristiana per sua natura è vocazione all'apostolato<sup>51</sup>, cioè partecipazione alla missione della Chiesa, per cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a prendervi parte, anche se «*variis modis*»<sup>52</sup>.

48 Cf. Const. dogm. *LG*, 31: «*Nomine laicorum hic intellegentur omnes christifideles praeter membra ordinis sacri et status religiosi in Ecclesia sanciti, christifideles scilicet qui, utpote baptisate Christo concorporati, in Populum Dei constituti, et de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti, pro parte sua missionem totius christiani in Ecclesia et in mundo exercent.* Cf. anche J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, p. 473, 481-482. È interessante, altresì, quanto afferma J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, p. 51: «*Risulta comprensibile che in una concezione prevalentemente gerarcologica si sia privilegiato per molto tempo il trattamento canonico dei compiti del sacerdozio ministeriale in ordine al conseguimento della missione della Chiesa e che, di conseguenza, gli strumenti tecnici utilizzati nel diritto abbiano tenuto conto soprattutto di questo fattore. Concretamente, la posizione del fedele laico nel seno della Chiesa era stata individuata in base al principio di gerarchia, vale a dire si esprimeva con il concetto di suddito.*»

49 Cf. Const. past. *GS*, nn. 47, 48, 50, 52; *CIC* 1983, cann. 226, 1055 § 1. L'esplicito richiamo ad una vera e propria «*vocazione*» allo stato coniugale quale «*adlaboratio ad aedificationem populi Dei*» è, altresì, in armonia con vari punti dell'insegnamento conciliare: dal n. 11 di *LG* al n. 11 di *AA* (cf., sul punto, O. Fumagalli Carulli, *I laici nella normativa del nuovo Codex Iuris Canonici*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 107 [1982], pp. 501-502).

50 Cf. J. Díaz Moreno, *Los laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico*, p. 49.

51 Cf. Decr. *AA*, 2: «*Ad hoc nata est Ecclesia ut regnum Christi ubique terrarum dilatando ad gloriam Dei Patris, omnes homines salutaris redemptionis participes efficiat, et per eos mundus universus re vera ad Christum ordinetur. Omnis navitas corporis mystici hunc in finem directa apostolatus dicitur quem Ecclesia per omnia sua membra, variis quidem modis, exercet; vocatio enim christiana, natura sua, vocatio quoque est ad apostolatum. Sicut in viventis corporis compage, nullum membrum mere passive sese gerit, sed simul cum vita corporis eiusdem operositatem quoque participat, sic in corpore Christi, quod est Ecclesia, totum corpus «secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri, augmentum corporis facit» (Eph 4, 16). Quinimmo tanta est in hoc corpore connexio et membrorum compactio (cf. Eph 4, 16), ut membrum quod ad augmentum corporis secundum suam mensuram non operatur, nec Ecclesiae nec sibi prodesse dicendum sit.*»

52 Cf. *ibidem*.

Nella Chiesa, dunque, vi è «*unitas missionis*», ma «*diversitas ministerii*»: il ministero della gerarchia e il ministero dei laici<sup>53</sup>. Tali ministeri non potrebbero sussistere l'uno senza l'altro, dal momento che «*apostolatus laicorum et ministerium pastorale mutuo se complent*»<sup>54</sup>. I laici derivano «*officium et ius ad apostolatatum*»<sup>55</sup> dall'unione con Cristo, per mezzo dei sacramenti del battesimo e della cresima; vi sono, cioè, deputati da Cristo stesso.

Il Concilio, dunque, intende per laici quei fedeli cristiani che, incorporati a Cristo in virtù del battesimo, compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il Popolo di Dio mediante un carattere loro peculiare e distintivo, e cioè la secolarità<sup>56</sup>. In definitiva, gli aspetti principali della missione dei laici nella Chiesa si possono ricondurre ai seguenti tre punti: a) l'azione cristiana del laico nell'ordine secolare è la tipica manifestazione del sacerdozio comune conferito in virtù del Battesimo, poiché —sotto un profilo puramente teologico— la sostanza dello stato laicale si identifica con la condizione di fedele cristiano; b) il carattere secolare non è un'aggiunta alla condizione battesimale del fedele, ma consiste nella natura intrinseca della stessa, dal momento che la santificazione dell'ordine temporale non deriva da alcuna distribuzione di funzioni effettuata all'interno del Popolo di Dio; c) la missione dei laici quali componenti del Popolo di Dio non si può ridurre soltanto all'ordine temporale, giacché anche all'interno della società ecclesiastica i laici possiedono —in quanto fedeli cristiani— un modo proprio di contribuire alla missione della Chiesa, diverso da quello dei chierici e dei religiosi, e riconducibile esclusivamente al Battesimo<sup>57</sup>.

53 Cf. *ibidem*: «*Apostolis eorumque successoribus a Christo collatum est munus in ipsius nomine et potestate docendi, sanctificandi et regendi (...). At laici, muneris sacerdotalis, prophetici et regalis Christi participes effecti, sua parte in missione totius populi Dei explet in Ecclesia et in mundo.*»

54 Cf. Decr. AA, 6: «*Missio Ecclesiae salutem hominum spectat, fide in Christum et gratia eius consequendam. Apostolatus ergo Ecclesiae, omniumque membrorum eius, imprimis dirigitur ad nuntium Christi verbis et factis mundo patefaciendum gratiamque eius communicandam. Hoc principaliter fit per ministerium verbi et sacramentorum, speciali modo clero commissum, in quo et laici habent suas magni momenti partes adimplendas, ut sint «cooperatores...veritatis» (3 Io 8). Hoc potissimum in ordine apostolatus laicorum et ministerium pastorale mutuo se complent.*»

55 Cf. Decr. AA, 3: «*Laici officium et ius ad apostolatatum obtinent ex ipsa sua cum Christo capite unione. Per baptismum enim corpori Christi mystico inserti, per confirmationem virtute Spiritus Sancti roborati, ad apostolatatum ab ipso Domino deputantur. In regale sacerdotium et gentem sanctam (cf. 1 Pt 2, 4-10) consecrantur, ut per omnia opera spirituales offerant hostias et ubique terrarum Christo testimonium perhibeant. Sacramentis autem, praesertim ss. eucharistia, communicatur et aliter illa caritas quae veluti anima est totius apostolatus.*»

56 Cf. Const. dogm. LG, 31: «*Laicis indoles saecularis propria et peculiaris est (...). Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere. In saeculo vivunt, scilicet in omnibus et singulis mundi officiis et operibus et in ordinariis vitae familiaris et socialibus condicionibus, quibus eorum existentia quasi contextitur. (...) Ad illos ergo peculiari modo spectat res temporales omnes, quibus arcte coniunguntur, ita illuminare et ordinare, ut secundum Christum iugiter fiant et crescant et sint in laudem Creatoris et Redemptoris.* Cf., altresì, J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, p. 483.

57 Così J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, p. 44.

Quanto al primo punto, va osservato che la specificazione della condizione laicale non avviene mediante un atto giuridicamente rilevante ulteriore rispetto a quello attraverso cui si consegue lo stato di fedele nella Chiesa. Il fedele non diventa laico, entrando nella dimensione della secolarità per santificarla, attraverso un atto sacramentale —o altrimenti rilevante giuridicamente—, causativo della sua condizione ecclesiale o della sua specifica missione (così come, invece, si diventa chierico o religioso). Il fedele è «*vocazionalmente*» laico, nel senso che è chiamato a santificare le realtà mondane, a ricondurle a Dio, per il semplice fatto di essere battezzato<sup>58</sup>. Il carisma proprio della laicità è strettamente unito al battesimo e rafforzato dalla cresima, anche se non si può dire che sia ontologicamente frutto del sacramento. Il laico altro non è che il cristiano che vive la dimensione della secolarità, alla quale è costitutivamente e peculiarmente chiamato. La risposta positiva a questa vocazione, per sua natura universale —poiché nessun uomo vi è escluso— comporta la funzione di santificazione della realtà umana.

Dai fedeli laici sono separati, in un momento successivo —inteso in senso sia logico che cronologico— taluni fedeli per via di una particolare condizione sacramentale, allo scopo di guidare il Popolo di Dio (chierici) o consacrati per rendere una particolare testimonianza delle realtà celesti (religiosi), in modo da attuare —in forme diverse— la missione conferita da Cristo: anch'essi, in tal modo, presteranno come i laici un servizio necessario e insostituibile alla Chiesa<sup>59</sup>.

Per quanto concerne il secondo punto, va sottolineato che quando si parla della secolarità come elemento essenziale della condizione laicale ci si riferisce all'impegno a guadagnare il Regno di Dio mediante l'animazione cristiana delle realtà temporali<sup>60</sup>. Il laico può realizzare tale obiettivo, molte volte precluso al chierico ed al religioso, per mezzo della sua presenza diretta nel mondo, mediante la costituzione di un ordine temporale conforme alla volontà di Dio, nell'impregnare la realtà mondiale di spirito evangelico<sup>61</sup>. Ma tale peculiare incarico dei laici di perseguire la missione della Chiesa nell'ordine temporale non obbedisce ad un mero criterio di distribuzione di aree di azione tra i componenti del Popolo di Dio, ma piuttosto al fatto che «*il carattere secolare è proprio e particolare ai laici*»<sup>62</sup>, e tale carattere, a ben guardare, non è altro che la condizione originaria di ogni fedele cristiano, di modo che qualsiasi modificazione che in essa si possa verificare, è

58 Cf. G. Lo Castro, *La missione cristiana del laico*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 (1986), pp. 490-491.

59 J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, p. 47; P. Lombardia-J. Hervada, *El Derecho del Pueblo de Dios*, Pamplona, I, 1970, p. 254 ss.

60 Cf. G. Lo Castro, *I laici e l'ordine temporale*, p. 256; J. Fornés, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, p. 484.

61 Cf. J. I. Arrieta, *Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa*, p. 49.

62 Cf. Const. dogm. *LG*, 31.

conseguenza di un atto posteriore al Battesimo. La secolarità è la nota teologica di ogni fedele cristiano nel momento battesimale, a motivo del fatto che per il Battesimo la persona comincia a svilupparsi in due società coesistenti e compartecipanti: la Chiesa e la società civile. Ne consegue che teologicamente non è possibile separare il concetto di laico da quello di fedele cristiano: si tratta, infatti, soltanto di una differenza formale<sup>63</sup>, così come nemmeno pare corretto cercare di individuare nel laico alcune caratteristiche teologiche che non siano quelle di qualunque altro fedele nel momento originario del Battesimo<sup>64</sup>. Da quanto precede derivano le considerazioni che vanno formulate circa il terzo punto. I laici —come si è accennato— ricoprono, in quanto fedeli cristiani, una loro posizione giuridicamente rilevante anche all'interno della società ecclesiastica, giacché l'abilitazione originaria che il sacerdozio comune conferisce per realizzare la missione della Chiesa non viene circoscritta nei loro confronti al solo ambito della società temporale, ma anche nella Chiesa si manifesta in un modo proprio, differente da quello che compete ai sacri ministri —che, in forza di una ripartizione di funzioni operata dal sacramento dell'Ordine, assumono compiti di governo<sup>65</sup>—, e diverso anche dal modo proprio delle persone consacrate, che mediante un atto giuridico associano la loro vita al mistero e santità della Chiesa, assumendo una specifica missione di testimonianza<sup>66</sup>.

L'ultimo Concilio segnala che la posizione di ogni membro del Popolo di Dio è quella derivata dalla dignità e libertà dei figli di Dio<sup>67</sup>. E questa condizione radicale —che è comune a tutti i fedeli— rappresenta il modo proprio dei fedeli laici di vivificare la Chiesa<sup>68</sup>. Pertanto, come la condizione del fedele laico nella società temporale è connotata dalla libertà, analogamente accade nell'ordinamento interno della Chiesa dove, in linea generale, il laico occupa una posizione di autonomia, grazie alla titolarità di un insieme di poteri e facoltà riconosciutigli per operare nella vita sacramentale, liturgica e nell'esercizio del *ministerium Verbi*<sup>69</sup>. E con questa libertà, che gli compete per via del suo sacerdozio comune, vive con la responsabilità assunta nel Battesimo e coopera con il sacerdozio ministeriale

63 Cf. A. Del Portillo, *Fieles y laicos en la Iglesia*, p. 147; J. L. Gutiérrez, *El laico y el celibato apostólico*, in: *Ius Canonicum*, 26 (1986), p. 219.

64 Per una visione diversa, cf., ad esempio, S. Berlingò, *La funzione dei laici nel nuovo CIC*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 107 (1982), pp. 509-550, soprattutto p. 518 ss.; G. Ghirlanda, *I laici nella Chiesa secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in: *La Civiltà Cattolica*, 134/2 (1983), pp. 531-543, in particolare p. 536 ss.; J. Beyer, *Le laïcat et les laïcs dans l'Église*, in: *Gregorianum*, 68 (1987), pp. 174,180.

65 Cf. *CIC*, can. 273 ss.

66 Cf. Const. dogm. *LG*, 44; *CIC*, 573-574.

67 Cf. Const. dogm. *LG*, 9.

68 Cf. in proposito —più ampiamente— P. Lombardía, *Los Derechos de los laicos en la Iglesia*, in: *Escritos de Derecho Canónico*, III, Pamplona, 1974, p. 264.

69 Cf. Const. dogm. *LG*, 35 e 37.

alla edificazione della Chiesa<sup>70</sup>. Tuttavia, mentre la libertà dei laici nell'ordine temporale —che la Chiesa stessa, come si è detto, è tenuta a rispettare<sup>71</sup>— poggia sulla rispettiva autonomia dei due ordini —intraecclesiale e temporale—, la libertà dei laici nella società ecclesiastica è l'effetto principale del sacerdozio comune ed è costituzionalmente specificata e disciplinata nell'ambito del diritto della Chiesa da un insieme di diritti che, per avere il loro fondamento nel Battesimo, si denominano diritti fondamentali<sup>72</sup>. Nel prossimo paragrafo si effettuerà, appunto, una rapida indagine circa tale complesso di diritti, già sanciti dal Concilio Vaticano II, e che il *CIC 1983* ha positivamente recepito.

#### 4. I CRITERI UTILIZZATI DAL CIC 1983

Nel Codice vigente il tema dei laici è collocato nella parte prima del secondo libro: subito dopo il titolo relativo ai diritti e doveri di tutti i «*christifideles*» e prima di quello destinato ai chierici.

«*In primis*», il can. 225 inquadra, in tale contesto, il laicato sullo sfondo del «*communis christifidelium status*»<sup>73</sup>, già delineato dal can. 204, tenendo conto sia del principio di uguaglianza sostanziale accolto dal can. 208, sia del criterio di diversità funzionale ribadito dal can. 207. La posizione dei laici è, quindi, caratterizzata da un tratto fondamentale comune, connesso alla

70 J. Hervada, *Persona, derecho y iusticia*, in: *Persona e ordinamento nella Chiesa*. Atti del II Congresso internazionale di Diritto Canonico, Milano, 10-16 settembre 1975, p. 100.

71 Lo stesso *CIC 1983* ha accolto positivamente tale dovere della Chiesa sancendo il cd. principio di «*non ingerenza*», che garantisce ai laici la suddetta libertà nelle cose temporali, e quello cd. di «*non impegno*», mediante cui si evita che la società e l'organizzazione ufficiale della Chiesa possano vedersi ingiustamente implicate in iniziative, anche con fini apostolici, promosse dai singoli fedeli sotto la propria responsabilità (cf., ad esempio, can. 216, 300, 803 § 3).

72 Cf. P. A. D'Avack, *Il «Populus Dei» nella struttura e nelle funzioni odierne della Chiesa*, in: *Persona e ordinamento nella Chiesa*, pp. 24-25; A. Prieto, *Los derechos subjetivos públicos en la Iglesia*, in: *Iglesia y Estado*. Trabajos de la X Semana de Derecho Canónico, Salamanca, 1965, p. 349. Fa notare in proposito J. I. Arrieta (Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della Chiesa, p. 51): «*Credo che risulterebbe pericoloso considerare questi diritti in una ottica rivendicativa e conflittuale, con la diffidenza di un qualcosa di estraneo alla Chiesa e più proprio della società democratica...*». Vale la pena ricordare, infatti, che nel diritto della Chiesa tali diritti sono inquadrati nell'ambito dei tre principi costituzionali di gerarchia, eguaglianza e diversità funzionale che garantiscono una peculiare «*uguaglianza nella diversità*» dei fedeli, nel senso che pure essendo questi uguali nella dignità e nei diritti fondamentali, svolgono funzioni diverse, anche se tutte necessarie e di pari utilità per la Chiesa. In proposito mi viene da ricordare —per analogia— come una simile costruzione fosse stata utilizzata —nella Storia di Roma— già da Menenio Agrippa nel suo discorso alla Plebe ritiratasi sull'Aventino, applicandola alla metafora del corpo umano (cf. sul punto L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1987, p. 40).

73 Per opportuni chiarimenti circa i lavori preparatori relativi a tale canone, cf. G. Lo Castro, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, p.73 ss.

partecipazione alla medesima missione della Chiesa, e da un tratto specifico, ugualmente di natura costitutiva, rappresentato dalla loro propria e peculiare modalità di partecipazione all'attività ecclesiale. Questa diversa modalità di essere attivi contemporaneamente nella Chiesa e per la Chiesa corrisponde alla particolare vocazione a trattare le cose temporali e ad ordinarle secondo lo spirito evangelico, e mette in condizione i laici di essere, in determinate circostanze, gli unici —in quanto a contatto «*ab intra*» con le realtà secolari— a poter comunicare con gli uomini riguardo al messaggio cristiano<sup>74</sup>. Proprio per quest'ultima ragione, il ruolo del laico, pur non essendo esclusivo, non può mai ritenersi integralmente surrogabile da un chierico o da un religioso.

Un conferma di ciò è offerta dal can. 226, che si occupa di una condizione tipica dello stato laicale, quella dei coniugati. La condizione di questi ultimi è espressione emblematica della laicità, perché il sacramento che li unisce rappresenta il legame tra la realtà terrena e il mistero della salvezza<sup>75</sup>, il ponte gettato tra la comunità ecclesiastica e la comunità temporale<sup>76</sup>. Il canone in esame, infatti, instaura un vincolo preciso tra la funzione tipica della «*missio ad extra*» del Popolo di Dio, svolta dai genitori attraverso la procreazione, e la funzione tipica della «*missio ad intra*», edificante la prima cellula della comunità ecclesiastica che è la famiglia<sup>77</sup>.

Il can. 227 codifica il principio conciliare secondo cui al laico è riconosciuta una particolare capacità generatrice nell'ambito «*della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica sia nazionale che internazionale*»<sup>78</sup>; in altre parole, in tutti i settori della comunità umana che comportano l'esercizio delle libertà proprie di ogni soggetto all'interno della società politica<sup>79</sup>. Per converso, l'esercizio di tali libertà, nel momento in cui è ispirato dal messaggio evangelico ed è rispettoso del Magistero, va riconosciuto non solo come un diritto da vantare di fronte alle istanze della società civile, ma soprattutto come esplicazione del ministero proprio e tipico del laico<sup>80</sup>. E' superfluo ribadire che la libertà di cui parla il can. 227 è da vantare, nei limiti della sua «*giustizia*» morale anche nei confronti dell'autorità ecclesiastica, la quale a sua volta ha l'obbligo di garantire ai laici piena autonomia in tale contesto, evitando che iniziative ed attività svolte dai laici in

74 Cf. in merito H.U. Von Balthasar, *Riflessioni per un lavoro sui movimenti laicali nella Chiesa*, in: *I laici e la missione della Chiesa*, Milano, 1987, pp. 92 ss.; E. Corecco, *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in: *La Scuola cattolica*, 1984, p.206.

75 Cf. E. Schillebeeckx, *Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza*, Roma, 1971, p. 322 ss.

76 V. Del Giudice, *Riflessioni sul problema laicologico discusso al Concilio Ecumenico Vaticano II*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 1 (1964), pp. 3 ss.

77 O. Fumagalli Carulli, *I laici nella normativa del nuovo Codex Iuris Canonici*, p. 506.

78 Cf. Const. past. GS, 44.

79 Cf. Const. dogm. LG, 37. Sul punto cf. J. L. Gutiérrez, *El laico y el celibato apostólico*, p. 225.

80 G. Lo Castro, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, pp. 233 ss.

nome proprio e sotto la loro responsabilità vengano ad impegnare ufficialmente, o altrimenti a coinvolgere, le strutture o le autorità della Chiesa<sup>81</sup>.

Il can. 228 attribuisce ai laici l'abilità a partecipare alla potestà di governo nella Chiesa. Il primo paragrafo tratta delle funzioni e degli uffici che i laici possono essere chiamati a ricoprire su mandato della gerarchia<sup>82</sup>; il secondo prevede l'ipotesi in cui i laici vengano consultati dai pastori per fornire loro aiuto mediante pareri<sup>83</sup>. I requisiti personali peculiari che sostengono tale attività di consultazione («*debita scientia, prudentia et honestas*») sono ricollegabili alla specifica esperienza nelle questioni temporali di cui i laici sono generalmente dotati<sup>84</sup>.

Circa il primo tipo di intervento dei laici nella vita della Chiesa, il can. 228 § 1 riserva logicamente margini più ampi alla discrezionalità dell'autorità ecclesiastica, poiché lascia intendere che in tali casi si tratta di compiti derivanti da funzioni ministeriali, il cui esercizio è normalmente affidato alla gerarchia, per cui si comprende che la partecipazione ad essi sia lasciata alla libera valutazione di quest'ultima<sup>85</sup>. Del resto, non sarebbe nemmeno ammissibile —in termini giuridico-sistematici— considerare in modo rigidamente schematico la suddivisione tra i due paragrafi, come se le fattispecie in essi contenute fossero separabili in maniera netta. In realtà, non vi è dubbio che la partecipazione dei laici, in forma ufficiale, ad attività consultive in organi collegiali sia da ritenersi ufficio in senso proprio, così come pare che alla medesima conclusione si possa giungere —in modo giuridicamente corretto— anche per quanto concerne l'attività consultiva esplicitata in forma libera<sup>86</sup>. Il canone va, infine, interpretato in rapporto alla

81 Cf. J. I. Arrieta, *Jerarquía y laicado*, in: *Ius Canonicum*, 26 (1986), p. 128; P. A. Bonnet, *La ministerialità laicale*, p. 111; O. Fumagalli Carulli, *I laici nella normativa del nuovo Codex Iuris Canonici*, p. 495 ss.; A. Livi, *Amare il mondo come Dio lo ama*, in: *Studi Cattolici*, 1985, p. 411 ss.

82 Le ipotesi previste dal *CIC* sono diverse e implicano, per lo meno, lo svolgimento di peculiari attività amministrative e giudiziarie quali quelle di moderatore nelle associazioni di diritto pubblico (can. 317 § 3); di legato pontificio (can. 363); di economo diocesano e, più in generale, di amministratore patrimoniale (can. 494, 956, 1282 e 1287); di giudice, uditore o ponente (can. 1421 § 2, 1428 § 2, 1429); di coadiutore per la raccolta di particolari testimonianze (can. 1528); di cancelliere o di notaio (can. 483, 1487); di promotore di giustizia e di difensore del vincolo (can. 1435).

83 Si pensi, ad esempio, all'attività di consulenza svolta nei Concili Ecumenici (can. 339 § 2); ai Concili particolari (can. 443 § 4); ai sinodi diocesani (can. 460, 463 § 1 n. 5 e § 2); ai consigli pastorali (can. 512, 536); ai consigli per gli affari economici (can. 492, 537, 1280); ai collegi arbitrali (can. 1714); o ai consigli di conciliazione equitativa (can. 1733 § 2); oppure attraverso altre forme particolari di consultazione, come quella per la nomina dei Vescovi e dei parroci (can. 377, 524) o come quelle delle figure processuali degli assessori (can. 1424) e dei periti d'ufficio (can. 1575), ecc.

84 Cf. G. Ghirlanda, *De obligationibus et iuribus christifidelium in comunione ecclesiali deque eorum adimpletione et exercitio*, in: *Periodica*, 73 (1984), p. 370 ss.

85 Cf. F. G. Morrissey, *The laity in the New Code of Canon Law*, in: *Studia Canonica*, 17 (1983), pp. 141 ss.; J. H. Provost, *The participation of the laity in the governance of the Church*, *ibidem*, pp. 442 ss.

86 Cf. G. Dalla Torre, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena, 1983, p. 85.



norma contenuta nel can. 150, secondo cui solo gli uffici implicanti la «*plena animarum cura*» vadano riservati esclusivamente ai chierici; ragion per cui qualsiasi altro ufficio può essere—in linea teorica— affidato ai fedeli laici, anche se, in alcuni casi, l'incarico è attribuito in una funzione di mera «*supplenza*» clericale, mentre in altri, di partecipazione «*autonoma e costitutiva*» dello stato laicale<sup>87</sup>.

Anche con riguardo ai cann. 229 e 230 è possibile distinguere tra un'abilitazione del laico a partecipare ai «*munera docendi et sanctificandi*»<sup>88</sup> fondata su di una sua posizione costituzionale originaria —e cioè sull'indole sua propria—ed una legittimazione, viceversa, subordinata ad un esplicito e formale mandato dell'autorità ecclesiastica, e ridotta ai limitati spazi di una semplice «*supplenza*» clericale.

Sotto tale specifico profilo, invero, è possibile affermare che, nell'ambito dei «*munera Ecclesiae*», solo l'attività di consulenza costituisce il connotato tipico e caratterizzante del ruolo dei fedeli laici, ossia la forma di

87 Sulla questione, tra i tanti, cf. S. Berlingò, *I laici nel diritto postconciliare*, p. 86 ss.; D. M. Jaeger, *Animadversiones quaedam de necessitudine inter potestatem ordinis et regiminis iuxta CIC recognitum*, in: *Antonianum*, 61 (1984), p. 628 ss.; G. Ghirlanda, *De laicis iuxta novum codicem*, in: *Periodica*, 72 (1983), p. 61 ss.; J. Beyer, *De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice renovato enuntianda*, in: *Periodica*, 71 (1982), pp.93 ss.

88 Per quanto riguarda le forme di partecipazione dei laici al «*munus docendi*», vanno considerate le figure normative relative alla predicazione (can. 766); alla catechesi (can. 744, 776); alle missioni (can. 781, 784, e 785); le disposizioni inerenti alle funzioni dei genitori e dei padrini, quanto all'educazione ed all'istruzione dei figli, dei battezzati o dei cresimati (can. 774, 793, 796-798); le previsioni circa l'istituzione e l'organizzazione delle scuole cattoliche (can. 803, 806); l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (can. 804, 805); ed il conferimento di incarichi di insegnamento presso università cattoliche, istituti di studi superiori ed università o facoltà ecclesiastiche (can. 810, 812, 818). Quanto alle forme di partecipazione al «*munus sanctificandi*» —a parte la celebrazione del sacramento del matrimonio di cui i coniugi sono ministri (can. 1055)— vanno evidenziate le previsioni relative, ancora una volta, ai compiti dei genitori nei riguardi dei figli nel contesto dei sacramenti del battesimo, della cresima e dell'eucaristia (can. 867 ss., 890, 914); e la disposizione secondo cui anche il laico può impartire determinati sacramentali a norma dei libri liturgici (can. 1168). Nuovo, peraltro, è il disposto contenuto nel can. 1112, in base al quale il laico può essere delegato all'assistenza dei matrimoni. La novità di questa norma —giova sottolinearlo— non sta, tuttavia, nella possibilità che, pur in assenza di un sacerdote, si celebrino matrimoni validi: possibilità già assicurata dalla previsione sui matrimoni «*coram solis testibus*», ma nella opportunità, offerta in tal modo al laico, di assolvere un proprio ed originale ruolo nella preparazione dei nubendi alle nozze (can. 1112 § 2). Va, poi, segnalata la norma contenuta nel can. 1174, che prevede come auspicabile la pratica da parte di tutti i fedeli, e quindi anche dei laici, della liturgia delle ore. Una prospettiva interessante viene, altresì, aperta dal can. 517 § 2, in base al quale la cura di una comunità parrocchiale, pur sempre entro i limiti in cui non comporti l'esercizio di poteri connessi con l'ordine sacro, può essere affidata, individualmente o in solido, a laici. Giova, infine, aggiungere che la strada del riconoscimento di nuove forme di partecipazione dei laici alla funzione di santificare della Chiesa è resa accidentata dallo statuto ancora ambiguo dei ministeri istituiti del lettorato e dell'accollato, il cui esercizio, pur essendo essi qualificati laicali, è prescritto come fase prodromica al conferimento del ministero ordinato (can. 1035) e resta quindi ancora attratto dalla forza gravitazionale di quest'ultimo. Forse è dovuto proprio al permanere di questa ambiguità se le donne risultano escluse dai ministeri istituiti, allo stesso modo che dal ministero ordinato.

partecipazione tramite cui questi svolgono la funzione propria e peculiare del proprio stato ecclesiastico, nell'esercizio della quale appaiono necessari e insostituibili nella vita della Chiesa<sup>89</sup>.

Va, ancora, ricordato che, nell'ambito dei diritti fondamentali dei «*chrisitifideles*», si evidenzia nel Codice vigente un'altra posizione giuridica soggettiva attiva —il diritto di associazione (can. 215)— che, pur essendo, appunto, riconosciuto ad ogni fedele —quale che sia lo stato di vita prescelto—, nella sostanza rappresenta, insieme al diritto di consulenza, lo zoccolo duro essenziale e indefettibile dello stato laicale. Infatti, per quanto sia consentito, canonicamente, ai fedeli di qualunque «*status*» di associarsi liberamente (se non altro, con qualsiasi membro del proprio «*status*» e per finalità coerenti con lo «*status*» medesimo), potranno essere ragionevolmente imposte, sempre a motivo del proprio «*status*», limitazioni che saranno, comprensibilmente, maggiori per i chierici ed i religiosi, anziché per i laici (cf. can. 278 § 13; 287 § 2; 672), quantomeno per quel che riguarda la partecipazione ad associazioni puramente civili<sup>90</sup>. Questa situazione non è riconducibile ad un privilegio, favorevole per i laici ed odioso per i chierici ed i consacrati, ma alla circostanza che mediante il pieno e corretto esercizio di quel diritto di libertà civile, il laico svolge una funzione propria e tipica del suo «*status*» ecclesiastico<sup>91</sup>.

Una parte della dottrina, infine, ritiene che la «*cooperazione organica*» prevista dal can. 296 *CIC* in tema di prelature personali costituisca una delle manifestazioni più singolari —previste dal Codice vigente—, della dottrina conciliare sull'apostolato dei laici, e, quindi, del ruolo attivo da questi svolto nella Chiesa<sup>92</sup>. Tale istituto sul piano giuridico sarebbe, secondo tale approccio, applicazione del principio costituzionale gerarchico (poiché la convenzione stipulata tra fedele laico e prelatura —per mezzo della quale il primo «*coopera*» alle finalità apostoliche della seconda— ha luogo in una comunità gerarchicamente strutturata)<sup>93</sup>, del principio costituzionale di uguaglianza, perché il nuovo rapporto —pur nel contesto di attività pastorali specifiche della prelatura—, non è che una appropriata espressione della compartecipazione sacramentale tra chierici e laici alla missione della Chiesa che emerge in qualunque porzione del Popolo di Dio<sup>94</sup>, ed, infine, del

89 S. Berlingò, *I laici nel diritto postconciliare*, pp. 107-108.

90 A. De La Hera, *El derecho de asociación de los clérigos y sus limitaciones*, in: AA.VV., *Questioni canoniche*, Milano, 1984, pp. 87 ss.

91 Cf. P. Bellini, *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, Bologna, 1984, pp. 117 ss.

92 Così P. Rodríguez, *I laici nelle prelature personali*, in: *Studi Cattolici*, 31 (1987), p. 111; O. Fumagalli Carulli, *I laici nella normativa del nuovo Codex Iuris Canonici*, p. 500.

93 Cf. J. Hervada, *Comentario a los cann. 294-297*, in: AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Pamplona, 1997, pp. 401-404.

94 Cf. A. Romero, *Développements récents du droit constitutionnel de l'Eglise*, in: *Les petites affiches*, 1986, p. 31; J. Sanchis, *La cooperación de los laicos en la misión de la Iglesia a través de entes*

principio costituzionale di funzionalità, dal momento che i soggetti che partecipano a tale missione —chierici e laici—, pur essendo uguali nella dignità e nei diritti fondamentali, svolgono funzioni diverse, perché diversa è, ontologicamente, la natura del loro sacerdozio<sup>95</sup>.

## 5. CONCLUSIONE

Da quanto fin qui esposto, è possibile formulare alcune riflessioni riepilogative e conclusive.

L'analisi operata dal Concilio Vaticano II ha messo in rilievo, come si è visto —in controtendenza rispetto agli orientamenti ecclesologici dominanti fino a quel momento all'interno della Chiesa— l'immagine biblica del Popolo di Dio come espressione caratteristica della dimensione comunitaria della Chiesa. Tale immagine, ponendo in rilievo l'universalità della Redenzione attuata da Gesù Cristo, fa emergere la condizione di fedele cristiano come elemento basilare dell'appartenenza alla Chiesa.

In tale ambito, si evidenzia un ulteriore importante insegnamento, ossia che la Chiesa è nata con il fine di condurre tutti gli uomini alla salvezza, ordinando per mezzo di essi il mondo intero a Cristo. La missione della Chiesa investe, dunque, non soltanto quell'economia salvifica che concerne l'ordine spirituale, ma altresì quell'ambito della creazione che individua l'ordine temporale o secolare. In tale ottica, il laico altro non è che il cristiano che vive la dimensione della secolarità, alla quale è costitutivamente e peculiarmente chiamato. La risposta positiva a questa vocazione, per sua natura universale —poiché, come si è detto, nessun uomo vi è escluso— comporta la funzione di santificazione della realtà umana.

In realtà, si è detto anche che la secolarità è la nota teologica di qualunque fedele cristiano fin dal momento battesimale, a motivo del fatto che con il Battesimo la persona comincia a svilupparsi in due società coesistenti e compartecipanti: la Chiesa e la società civile. Ne consegue che —come sopra si è affermato— teologicamente non è possibile separare il concetto di laico da quello di fedele cristiano: si tratta, infatti, soltanto di una differenza formale, così come nemmeno sembra corretto cercare di individuare nel laico alcune caratteristiche teologiche che non siano quelle di ogni altro fedele nel momento originario del Battesimo.

---

*asociativos y de entes de la organización jerárquica*, in: *Das Konsoziative element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, St. Ottilien, 1989, p.171.

95 Così M. Pompedda, *Le prelature personali*, in: *Studi Cattolici*, 29 (1985), pp. 772-773.

Su tali premesse ecclesiologicalhe il *CIC 1983* ha costruito un catalogo delle posizioni giuridiche soggettive del laico, che è stato —seppure in sintesi— in questa sede esaminato.

Senza dubbio, sarebbe possibile che tale catalogo venisse ampliato —ed è auspicabile che ciò avvenga—, mediante la recezione nell'ordinamento canonico di ulteriori manifestazioni giuridiche della sfera privata del laico, soprattutto in considerazione del fatto che la sfera di azione giuridica di quest'ultimo —inserito simultaneamente in due società—, si sviluppa specialmente nel campo secolare. Sarebbe opportuna —a tale scopo— l'affermazione in Diritto Canonico di ambiti della sfera privata dell'individuo che altro non è che il riconoscimento dell'elemento carismatico nella Chiesa. Basti pensare alle materie incluse nel diritto di famiglia, dove il nuovo Codice, ad esempio, ha già riconosciuto ampi settori di iniziativa e responsabilità giuridica di genitori e sposi. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, fino ad estendersi a tutto il campo dell'attività negoziale, che rende possibile l'esercizio dei diritti soggettivi: associazioni, attività docenti, editoriali, ecc.

In ogni caso, l'ordinamento della Chiesa possiede gli strumenti tecnici per rendere operative tali esigenze, e la nozione di persona «*in Ecclesia*» prevista dal can. 96 —che rappresenta il presupposto della capacità giuridica canonica—, insieme con la regolamentazione degli atti giuridici ex can.124 ss., sembra possano costituire una solida base d'appoggio per un adeguato sviluppo futuro dei diritti fondamentali del fedele laico, che ci si augura possa ben presto essere promosso.

Prof. **Ciro Tammaro**

dello Studio Teologico di Nola (NA)